



Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A) criteri di accesso

Obiettivi

Gli obiettivi del R.I.A. sono così riassumibili:

- promuovere percorsi di recupero delle capacità residue di inserimento lavorativo in favore di categorie deboli e/o promuovere percorsi socializzanti, che aiutino a mantenere una dignità di vita altrimenti preclusa;
- sperimentare e/o consolidare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, in particolare con quelli del Terzo Settore al fine di permettere non solo inserimenti lavorativi di persone fragili, ma anche occasioni di socializzazione e di attivazione nel contesto comunitario in una prospettiva di welfare generativo.

Promotori

I comuni capoluogo collaborano in rete con i comuni limitrofi, il centro per l'impiego, le agenzie formative, le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato e altri soggetti attivi nell'affrontare la marginalità secondo una logica non assistenzialistica ma che miri a valorizzare la persona e le sue potenzialità.

Per l'avvio della misura è prevista la costituzione di un coordinamento territoriale, di cui il comune capoluogo è il promotore e ha i seguenti compiti:

- verificare l'interesse dei comuni limitrofi ad aderire alla misura in materia di reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce socialmente deboli avviando una collaborazione finalizzata all'approvazione di un programma operativo da parte dei rispettivi comitati dei sindaci di distretto;
- verificare la disponibilità da parte dei diversi soggetti che si occupano del tema, sia istituzionali che della società civile, di collaborare alla stesura del programma di cui sopra e di crescere in forma di coordinamento secondo le linee di indirizzo e gli obiettivi forniti dalla Regione;
- attivare processi di sensibilizzazione nelle realtà locali;
- presentare alla Regione, entro la scadenza prevista nell'atto di impegno, il programma operativo e verificarne l'attuazione;
- svolgere l'attività amministrativa, di monitoraggio e di gestione contabile.

Partner

Gli enti del Terzo Settore ed enti profit:

- collaborano con il comune capoluogo alla stesura del programma operativo secondo le linee di indirizzo e gli obiettivi indicati dalla Regione;
- partecipano alla costruzione di una rete e al coordinamento del programma R.I.A. contribuendo ad attivare processi di sensibilizzazione nelle realtà locali;
- contribuiscono a realizzare i progetti sociali in tutte le loro azioni e fasi divenendone i gestori operativi.

Azioni specifiche

Devono essere previste le seguenti azioni:

- attivazione di un tavolo permanente rappresentativo dei soggetti istituzionali e non, con competenze ed interesse nel mondo del lavoro, dello sviluppo economico e dell'occupazione (comuni, centri per l'impiego, enti ed agenzie di formazione, sindacati, associazioni imprenditoriali, cooperative sociali, centro di servizi volontariato, etc.);
- sviluppo delle sinergie con altri progetti o interventi a favore dell'inclusione sociale e lavorativa delle fasce deboli;
- inserimento del R.I.A. nell'atto di programmazione territoriale per l'attuazione del "Piano regionale per il contrasto alla povertà 2018-2020";
- ricerca di partner disposti a cofinanziare il progetto;
- pianificazione di un programma formativo.

Destinatari

I destinatari del progetto R.I.A. sono persone e famiglie in carico ai servizi sociali comunali, per le quali sia già attivo un progetto sociale di cui il R.I.A. può diventare un'azione complementare e/o per le quali venga concordato con il servizio sociale comunale l'utilizzo della misura R.I.A. ad integrazione di altre progettualità in corso.



b89b0aeb



L'accesso è subordinato ai seguenti criteri generali:

R.I.A. di inserimento:

- residenza nel comune in cui la persona o il nucleo familiare sono presi in carico;
- stato di disoccupazione o in condizione di non occupazione ai sensi del D.lgs. n. 150/2015 ;
- adesione ad un progetto personalizzato di inserimento sociale e/o lavorativo.

R.I.A. di sostegno:

- residenza nel comune in cui la persona o il nucleo familiare sono presi in carico;
- stato di disoccupazione o in condizione di non occupazione ai sensi del D.lgs. n. 150/2015;
- adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale.

Inoltre i beneficiari delle due misure devono trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:

- Invalidi civili;
- Persone con patologie certificate da servizi pubblici che richiedono lunghi percorsi riabilitativi o di recupero;
- Persone con disabilità psico-fisica ai sensi della L. n. 68/99;
- Minori in situazioni di disagio sociale;
- Giovani N.E.E.T. (*not in education employment or training*);
- Donne vittime di violenza domestica/familiare;
- Nuclei famigliari che beneficiano della misura ReI (v. art.3, comma 3 del D.lgs. n. 147/2017), quando non possibile intervenire direttamente con i fondi resi disponibili dal PON inclusione, dalla quota servizi del fondo povertà (v. art. 7, comma 1 del D.lgs. n. 147/2017) o da altre misure correlate;
- Persone in condizioni di emarginazione e vulnerabilità per motivi diversi da quelli sopra evidenziati e in carico agli uffici sociali del comune di residenza .

Descrizione degli obiettivi delle due singole misure, durata e importi:

A. **RIA di sostegno** è rivolto a persone singole o famiglie, che si trovino in una situazione di grave disagio per le quali non sia facilmente prevedibile un'autonomia economica ed un inserimento lavorativo. In questo contesto il progetto individuale mira a favorire la socializzazione o risocializzazione della persona che comunque dimostri la volontà di impegnarsi in un percorso di attivazione.

Per questa tipologia di beneficiari si prevede l'erogazione di un contributo economico per un massimo di 6 mesi rinnovabili per ulteriori 6 mesi. Una volta trascorso tale periodo il R.I.A. potrà essere rinnovato soltanto dopo che siano passati almeno sei mesi di sospensione dalla data di cessazione del godimento dell'ultima prestazione.

Il contributo mensile non dovrà superare i 350,00 Euro.

B. **RIA di inserimento** è rivolto a persone singole o famiglie che si trovino in una situazione di disagio socio – economico e di difficoltà temporanea nell'accesso ad una occupazione sia per cause soggettive che per mancanza di opportunità lavorative adeguate, nonostante la disponibilità e l'impegno nella ricerca oltre alla palese volontà di fronteggiare e superare la fase critica. La finalità è il superamento della situazione di disagio attraverso un progetto personalizzato di attivazione sociale e occupazionale.

Per questa tipologia di beneficiari si prevede l'erogazione di un contributo economico della durata massima di 12 mesi, corrispondente alla durata del progetto individualizzato che può comprendere l'orientamento lavorativo con la frequenza a corsi di formazione, il conseguimento di particolari abilitazioni e l'inserimento in un tirocinio lavorativo. L'obiettivo è il superamento di una situazione critica e la condivisione di un progetto che miri all'inserimento o reinserimento lavorativo.

Il contributo assegnato al beneficiario può arrivare sino ad un importo massimo mensile pari a Euro 800,00 comprensivo delle spese di accompagnamento e tutoraggio.

Si specifica inoltre che il RIA può essere ripetibile nelle annualità successive previa valutazione positiva da parte del servizio sociale comunale, ferma restando la non dipendenza dal contributo straordinario assegnato.

Come citato nel testo della delibera e dando esecuzione a quanto previsto dal Piano Regionale per il contrasto alla povertà, gli enti competenti nella predisposizione dei progetti personalizzati tengono conto della complementarità del R.I.A con altre misure tra cui il ReI e, a livello regionale, le misure quali le attività proposte dagli Empori della Solidarietà, il progetto DOM. Veneto e le politiche attive per il lavoro.



b89b0aeb



Tirocini RIA di inserimento

Ai tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, realizzati nell'ambito della presente delibera, si applicano le disposizioni regionali di cui alla DGR 1816 del 07.11.2017 e sue successive modifiche, disponendo che i soggetti beneficiari del R.I.A. di inserimento rientrino nelle "categorie particolari di persone svantaggiate" di cui al punto 13, art.1 dell'Allegato A della citata deliberazione. A ciò conseguono le seguenti espresse deroghe:

- **limiti numerici** (art.5 comma 6, punto 2 della DGR n. 1816/2017): Per i tirocini attivati nell'ambito della presente delibera vanno osservati i seguenti limiti numerici da parte dei soggetti ospitanti:
 - liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti: 1 tirocinante + 1 tirocinante R.I.A.;
 - da 1 a 5 dipendenti: 1 tirocinante + 1 tirocinante R.I.A.;
 - da 6 a 20 dipendenti: 2 tirocinanti +2 tirocinanti R.I.A.;
 - da 21 dipendenti ed oltre: 10% tirocinanti + 10% tirocinanti R.I.A.
- **durata** (art.7, comma 2, lettera b della DGR n. 1816/2017): fino a 9 mesi;
- **ripetibilità** (art. 8 della DGR n. 1816/2017): è consentito derogare al divieto di ripetibilità a fronte di idonea valutazione dell'Amministrazione che ha in carico la persona;
- **progetto formativo** (art.12, comma 5 della DGR n. 1816/2017): è consentita l'attivazione di tirocini che prevedano lo svolgimento di attività elementari e connotate da compiti generici;
- **indennità di partecipazione** (art.14, comma 9 della DGR n. 1816/2017): è consentito derogare all'obbligo di corresponsione dell'indennità prevista dalla norma regionale, quando il tirocinio rientri all'interno del periodo in cui si sviluppa il progetto personalizzato, per il quale è già assicurata l'erogazione del contributo economico previsto per il R.I.A. di inserimento.



b89b0aeb

